



Giunta Regionale della Campania

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI
U.O.S. 203.02.01 - Gestione Beni e Servizi. Magazzino. Cassa Economale**

FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI E ACCESSORI

CPV 39100000-3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Articolo 1 – Premesse	3
Articolo 2 – Oggetto dell’Appalto	3
Articolo 3 – Durata dell’Accordo Quadro	3
Articolo 4 – Importo dell’Appalto	3
Articolo 5 – Requisiti di sicurezza, conformità e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).....	4
Articolo 6 – Modalità operative di gestione del servizio	5
Articolo 7 – Tempistiche per l’espletamento del servizio	5
Articolo 8 – Consegna, installazione e caratteristiche degli imballaggi	6
Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto e Subappalto.....	6
Articolo 10 – Oneri ed Obblighi del contraente	7
Articolo 11 – Norme sulla sicurezza e clausola di manleva	8
Articolo 12 – Referente del contraente.....	8
Articolo 13 – Verifiche sulla qualità dei prodotti e dei servizi.....	8
Articolo 14 – Penali	8
Articolo 15 – Valutazione di impatto criminale – protocollo di legalità.....	10
Articolo 16 – Revisione prezzi	11
Articolo 17 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi.....	11
Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Articolo 19 – Recesso	11
Articolo 20 – Risoluzione del contratto	12
Articolo 24 – Garanzia definitiva.....	13
Articolo 25 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione	14
Articolo 26 – Trattamento dei dati	14
Articolo 27 – Obblighi di riservatezza	15
Articolo 28 – Disposizioni finali e Foro competente	15
Lista arredi e complementi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 1 - Premesse

1. Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina gli aspetti tecnici e gestionali relativi alla Fornitura di arredi, complementi e accessori per gli uffici, le sale riunioni, gli spazi comuni, gli ambienti di servizio delle sedi degli uffici della Giunta Regionale della Campania, mediante la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, D.lgs. n. 36/2023.
2. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, all'operatore che avrà offerto il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi dei prodotti elencati nell'allegata Lista Arredi e complementi (Allegato 1).
3. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara di appalto.
4. È facoltà della Stazione Appaltante interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, a proprio insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano vantare diritti, aspettative e rimborsi di sorta.

Articolo 2 - Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per la **"Fornitura di arredi, complementi e accessori"** a favore dell'Amministrazione Contraente.
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di buona qualità, caratterizzati da linee estetiche contemporanee, connotati da caratteristiche di funzionalità e robustezza. La forma, le dimensioni principali, la descrizione sommaria degli stessi e le loro caratteristiche sono definite nel successivo art. 4, oltre che nell'allegata Lista Arredi e complementi (Allegato 1).
3. La Stazione Appaltante si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico e per specifiche esigenze, di affidare la fornitura dei prodotti indicati ai commi precedenti ad altri operatori economici, senza ricorrere all'Accordo Quadro e senza che il contraente dell'Accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il contraente si obbliga a svolgere le prestazioni che successivamente gli saranno richieste, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà una durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.
2. Il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Le prestazioni saranno erogate a seguito della definizione di appalti specifici, con le modalità di cui al successivo art. 5.

Articolo 4 - Importo dell'Appalto

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 36/2023, il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in **€ 800.000,00** (esclusa I.V.A), da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione della Regione. Il valore è, pertanto, meramente presuntivo e viene indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 da esso derivante.
2. Ai sensi del D. L. n. 69 del 21/06/2013 convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013, non trova applicazione la disciplina dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativa alla redazione del DUVRI e, pertanto, non si evidenziano costi per la sicurezza.
3. Resta inteso che:

- L'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato dal computo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite;
 - I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità agli importi unitari indicati nella offerta economica presentata per ciascuna tipologia di prodotto, che costituiscono i prezzi contrattuali ai fini dell'esecuzione del contratto, fatte salve le previsioni del D.lgs. 36/2023 sulla revisione dei prezzi;
4. Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo presunto rappresenta il frutto di una stima del fabbisogno dell'Amministrazione, effettuata al meglio delle proprie conoscenze, determinato dalle risultanze dell'attività prodromica alla presente procedura e, pertanto, non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione contraente, che non risponderà nei confronti del contraente in caso di ordinativi complessivamente inferiori al fabbisogno stimato.
 5. Il contraente dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste sino a concorrenza del *plafond* contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l'importo massimo indicato.
 6. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica, determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
 7. Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di imballaggio, consegna e montaggio a destinazione, presso le sedi che verranno indicate dall'Amministrazione.

Articolo 5 – Requisiti di sicurezza, conformità e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi ambientali strategici per il GPP e il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, secondo l'art. 57, comma 2, del Codice, trovano applicazione Criteri ambientali minimi (CAM) per la Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, adottati con [D.M. 23 giugno 2022 n. 254 - pdf](#) pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022; entrato in vigore dal 4 dicembre 2022. Il richiamo alla norma UNI 1609355 (codice di progetto provvisorio assegnato da UNI durante l'elaborazione del documento) per la verifica di conformità del criterio "**4.1.4-Emissione di composti organici volatili**" punto "**c**" è da considerarsi oggi riferito alla norma UNI 11840:2021 "Mobili - Criteri per la definizione di una famiglia di prodotto e per la campionatura" (norma approvata nel dicembre 2021)".
2. I tendaggi oggetto del contratto di appalto, dovranno rispettare il **DM 7 febbraio 2023** (Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di *restyling* e finissaggio di prodotti tessili) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 23 marzo 2023.
3. Tutti i materiali costruttivi utilizzati e i beni di serie oggetto del presente Accordo Quadro dovranno rispettare le norme di legge e/o regolamentari nazionali e internazionali che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, ecc.), se previste, in lingua italiana per un uso corretto e in condizioni di sicurezza. Il bene e il relativo imballaggio devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utente finale.
4. Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all'abbigliamento, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
 - tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l'utilizzatore può venire a contatto dovranno essere arrotondati;
 - in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;
 - le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
 - tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;

- le eventuali parti lubrificate devono essere protette;
 - gli elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile;
 - gli arredi devono essere montati a regola d'arte e deve essere garantita la complanarità dei piani orizzontali accostati e lo squadra tra i piani contigui, la complanarità delle superfici verticali affiancate e lo squadra tra superfici verticali;
 - gli arredi devono essere opportunamente fissati ed ancorati alla parete al fine di evitare possibili ribaltamenti o a pavimento se elementi fissi.
5. Il requisito minimo di ammissibilità dei materiali/prodotti, come specificato nella Lista Arredi (Allegato 1), è la conformità alle prescrizioni del Codice di Prevenzione Incendi approvato con DM 3 agosto 2015 e, più in generale, della normativa vigente in materia antincendio:
 - a. Reazione al fuoco appartenente al gruppo GM2 (CLASSE 1) per materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (quali tendaggi e tessili in genere);
 - b. Reazione al fuoco appartenente al gruppo GM2 (CLASSE 1 IM) per mobili imbottiti in genere.
 6. Le caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle norme tecniche vigenti saranno, inoltre, valutate secondo i criteri dettagliati nel Disciplinare di gara.
 7. Qualora si riscontrassero difformità nell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 14, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art. 20 del presente Capitolato.

Articolo 6 – Modalità operative di gestione del servizio

1. L'Amministrazione contraente, secondo gli usi commerciali, invierà al contraente un modulo d'ordine contenente l'elenco dei prodotti, la tipologia, la descrizione, il quantitativo, l'indirizzo di consegna ed i dati per la fatturazione.
2. A seguito dell'approvazione del preventivo di spesa, a far data dalla sottoscrizione del contratto attuativo, conforme al modello predisposto dalla Stazione appaltante e trasmesso via PEC, il contraente provvede ad eseguire la fornitura.
3. Per ordinativi ritenuti urgenti dall'Amministrazione contraente, il contraente dovrà obbligatoriamente utilizzare sistemi di consegna idonei a garantire un celere recapito del materiale ordinato.
4. È compito del DEC formulare eventuali osservazioni e contestazioni in merito alla difformità od irregolarità del materiale fornito, che dovranno essere comunicate al Referente designato dal contraente ai sensi dell'art. 12, entro e non oltre dieci giorni solari successivi alla consegna. Trascorso tale termine la fornitura effettuata si intenderà conforme all'ordine emesso. Qualora non sia oggettivamente possibile per l'Amministrazione contraente procedere ad una completa verifica di tutto il materiale consegnato (ad esempio per consegne di ingenti quantitativi), l'Amministrazione potrà contestare il materiale fornito e chiederne la sostituzione in qualsiasi momento e senza limiti di tempo.
5. Nel caso in cui il materiale fornito non corrisponda a quanto richiesto, il contraente ha l'obbligo di provvedere alla completa sostituzione delle partite contestate entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione di cui al precedente paragrafo.
6. Quando, in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023, è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.
7. Quando, in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o del contraente di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Articolo 7 – Tempistiche per l'espletamento del servizio

1. Al fine di garantirne l'ottimale fruibilità, il contraente garantisce la fornitura del prodotto

richiesto dall'Amministrazione contraente nel rispetto dei termini di volta in volta con esso concordati, in base alle esigenze del caso e comunque nel rispetto del termine massimo di **trenta giorni lavorativi**.

2. Qualora ne fosse fatta richiesta per motivi di urgenza, potrà essere richiesta la consegna della fornitura entro 15 giorni lavorativi successivi all'ordine.

Articolo 8 - Consegna, installazione e caratteristiche degli imballaggi

1. Il contraente dovrà curare l'imballo, la spedizione, la consegna ed il montaggio del materiale oggetto del presente capitolato presso gli uffici e/o i magazzini indicati dall'Amministrazione contraente.
2. Il materiale dovrà essere consegnato unicamente presso le sedi indicate nei moduli d'ordine, nel rispetto degli orari di presenza del personale deputato al ricevimento ed al controllo del materiale. Gli orari di consegna verranno comunicati in fase di esecuzione del contratto.
3. Il materiale dovrà essere accuratamente confezionato in apposite scatole o pacchi di idonea robustezza, resistenti alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che adatti ad evitare il deterioramento dei prodotti contenuti; su ogni scatola o pacco dovranno essere chiaramente indicate la tipologia di prodotto e la quantità contenuta.
4. L'imballaggio utilizzato per la consegna del materiale sarà a carico del contraente e resterà di proprietà dell'Amministrazione contraente (imballo "a perdere").
5. Il confezionamento e/o l'imballaggio devono essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi da parte dell'Amministrazione contraente.
6. Il materiale fornito dovrà essere consegnato, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa all'ordinativo predisposto e dovrà essere accompagnato da regolare documento di trasporto od altro documento idoneo, recante l'indicazione del destinatario, la descrizione del materiale, le quantità, il riferimento e la data dell'ordinativo nonché la data di avvenuta consegna.
7. Relativamente alla fornitura di tendaggi e tappezzerie in genere sono, altresì, comprese le seguenti attività:
 - a. fornitura e posa in opera di tutto il materiale richiesto, oggetto dell'appalto;
 - b. trasporto, consegna, scarico, smontaggio/montaggio, distribuzione ai piani e collocazione nei locali destinati ad ospitare la fornitura;
 - c. installazione dei binari e posa in opera dei teli, comprensiva di tutte le attività ed i complementi necessari a dare la prestazione finita e funzionante a regola d'arte;
 - d. raccolta degli imballaggi, dei rifiuti, di preesistenti tendaggi non più utilizzabili e degli scarti ai piani, carico, trasporto e smaltimento secondo le norme di legge. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di idonea documentazione afferente detto smaltimento;
 - e. manutenzione ordinaria per due anni successivi alle forniture per interventi di riparazione/sostituzione di componenti/pannelli rotti, lacerati o mal funzionanti.
8. Il documento di trasporto dovrà essere timbrato e firmato dal personale preposto al ricevimento per presa in carico ed avvenuta consegna. Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal ricevente.
9. Il contraente effettua la consegna del materiale a proprio rischio, per cui saranno ad esclusivo carico dello stesso gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto (*danneggiamento, smarrimento, furto, ecc*) e nel corso delle operazioni di trasporto e scarico.
10. Il contraente assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
4. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
5. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 10 - Oneri ed Obblighi del contraente

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria e/o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, comprese quelle relative a locali, attrezzature, applicativi software, personale, indennità di viaggio e di missione, materiale di consumo, trasporti, imballaggi, contributi Conai se dovuti.
3. Il contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, negli altri documenti di gara, nell'offerta economica dallo stesso presentata, nell'Accordo quadro che sarà sottoscritto tra la Regione e l'aggiudicatario della gara.
4. Sono compresi nell'appalto la consegna, l'assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia per il periodo previsto dalle norme vigenti; specificatamente per i prodotti ricadenti nell'ambito del DM 23 Giugno 2022 n. 254 ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni"), la manutenzione in garanzia è prevista per non meno di 5 anni o per altro maggior periodo offerto, decorrente dalla data della verifica di conformità
5. Il contraente, infine, è obbligato a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Regione di risolvere in tale ipotesi l'Accordo quadro.

Articolo 11 – Norme sulla sicurezza e clausola di manleva

1. Il contraente è tenuto a garantire che nell'esecuzione delle forniture siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte ad evitare danni a persone e a beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
2. Il contraente rimane, inoltre, obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro che è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.
3. Il contraente, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nelle prestazioni relative al presente accordo quadro, anche se eseguite da parte di terzi.
4. È, pertanto, obbligo del contraente tenere manlevata l'Amministrazione da qualsiasi pretesa di terzi e di assumere in proprio qualsiasi responsabilità, di qualsivoglia natura e causa, con ogni connesso risarcimento di danni.

Articolo 12 – Referente del contraente

1. Il contraente dovrà comunicare all'Amministrazione contraente, entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo ed i recapiti (telefono e posta elettronica) di una o più persone fisiche reperibili dalle ore 8:00 alle ore 17:00, festivi esclusi, nel ruolo di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del servizio.
3. In caso di temporanea assenza del personale designato ed al fine di scongiurare eventuali disservizi, il contraente dovrà comunicare – possibilmente in via preventiva e, comunque, con la massima urgenza – il nominativo ed i recapiti di una persona delegata a sostituirlo.

Articolo 13 – Verifiche sulla qualità dei prodotti e dei servizi

1. Per tutta la durata dell'Accordo quadro l'Amministrazione ha facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, sulla rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto consegnato con quelli offerti in sede di gara e, comunque, con i requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico, anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
2. La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato non presenti alcuna difformità con i requisiti minimi richiesti ed offerti.
3. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche del prodotto consegnato con quelle descritte nell'offerta dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso dei prodotti e la loro sostituzione.
4. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'amministrazione provvedervi mediante acquisto sul libero mercato, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del gestore del servizio unitamente alle penalità meglio specificate nel successivo art. 14.

Articolo 14 – Penali

1. In caso di ritardi nella consegna dei prodotti rispetto ai termini perentori indicati ai precedenti articoli del presente Capitolato, come eventualmente ridotti in sede di offerta, l'Amministrazione contraente applicherà una penale giornaliera nella misura dell'1,5 per mille dell'importo del contratto attuativo; la penale sarà applicata per intero anche in caso di ritardo nella consegna di parte del materiale ordinato.
2. Sono fatte salve le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali, comunque non imputabili al contraente, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto all'Amministrazione contraente interessata al ritardo, mettendo a disposizione della stessa tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di rispettare i tempi stabiliti e per le valutazioni del caso in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

3. Il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi, con particolare riferimento alle caratteristiche ecologiche della carta, degli imballaggi e dei prodotti utilizzati, di cui all'art. 5 del Capitolato, comporta l'applicazione di una penale compresa 400 e 1200€, in ragione della gravità dell'inadempienza.
4. L'Amministrazione si riserva di applicare altre penalità in misura variabile tra 0,5 per mille e l'1,5 per mille del contratto attuativo in tutti i casi oggettivamente riscontrati di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato o di inadempimenti contrattuali.
5. L'Amministrazione prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente la società aggiudicataria, a mezzo PEC circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato le penali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.
6. Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento, la Stazione appaltante applicherà una penale nella misura massima dell'1,5 per mille per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 20 e con le modalità di cui al successivo comma 7.
7. Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro) o nel caso di inadempimenti perduranti o ripetuti, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora la società aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo il risarcimento del danno ulteriore.
8. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il contraente potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del contraente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
9. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla **Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari**:
 - a. qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - b. qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - c. qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto-legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.
10. Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute al contraente, operando detrazioni sulle fatture emesse.
11. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

12. L'esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la D.G. per le Risorse Strumentali - U.O.S 203.02.01 - Gestione Beni e Servizi – Magazzino – Cassa Economale, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, riservandosi di verificare la qualità della prestazione offerta durante l'espletamento del servizio

Articolo 15 – Valutazione di impatto criminale – protocollo di legalità

1. Ai sensi dell'art.19, comma 5, del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27.02.2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante gli uffici del Responsabile Unico di Progetto ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
2. Il contraente ha l'obbligo di segnalare alla S.A. ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.
3. La Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 01.08.2007 ed approvato con delibera di G.R. del 08.09.2007; pertanto, l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
4. Il contraente si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
5. In applicazione del "protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, acquisisce dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia di Napoli. Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.
6. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
7. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto.
8. L'impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Articolo 16 – Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto e sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) anche in assenza di istanza di parte.
2. Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'oggetto prevalente del presente accordo quadro è riconducibile al CPV 39100000-3 - "mobili", cui corrisponde l'indice univoco dei Prezzi alla Produzione dell'Industria – ATECO 31 "fabbricazione di mobili".
4. In ogni caso, al momento dell'emissione del modulo d'ordine, qualora il prodotto ordinato non rientri tra quelli riportati nelle tabelle di cui all'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023, sarà individuato l'indice più appropriato applicabile in base alla categoria.
5. La Stazione appaltante, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.
6. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
7. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
8. Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 17 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale dietro presentazione della relativa fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema d'interscambio (SDI).
2. Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione nella prima fattura utile.
3. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio – IPA è il seguente: FA3UKS.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori. L'inadempimento di tali obblighi, oltre a costituire motivo di risoluzione contrattuale, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 della citata legge.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge. 136/2010 e ss.mm.ii., il pagamento a favore dell'Impresa appaltatrice sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su c/c dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
3. L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Articolo 19 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° c.c., con preavviso di almeno

30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ed anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

2. In caso di recesso, il contraente ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto agli articoli 11 e 39 dell'allegato II.14.
3. Nel caso in cui sia il contraente a recedere dall'Accordo quadro prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante - oltre all'escussione della cauzione definitiva - si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione dell'Appalto.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art.1456 c.c., i seguenti casi:
 - il contraente sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;
 - inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione di cui all'art. 7, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - raggiungimento, accertato dal R.U.P., del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
 - violazione delle norme regolanti il subappalto;
 - accertata violazione, da parte della società aggiudicataria, delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - violazione delle modalità di cessione degli accordi contrattuali o del credito;
 - violazione degli obblighi di riservatezza ovvero del divieto di pubblicità;
 - lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del contraente, ovvero l'avvio del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata al contraente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
3. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità del servizio, saranno contestati al contraente dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il contraente deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.
4. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte della società aggiudicataria, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica

amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. b), del Codice.

5. L'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della società aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
6. Nei casi sopra indicati l'Accordo quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Regione di volersi avvalere della clausola risolutiva.
7. Il contraente dichiara e s'impegna fin da ora a non avanzare, in caso di risoluzione dell'Accordo quadro, alcuna pretesa di liquidazione di somme a qualsivoglia titolo o ragione, in aggiunta a quanto già liquidato all'atto della risoluzione.
8. Nell'ipotesi di risoluzione espressa, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal contraente possa dar luogo.

Articolo 24 – Garanzia definitiva

1. L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, con le modalità di cui 106 del D.lgs. 36/2023.
2. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).
3. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più alil contraente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il contraente.
4. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, D. Lgs 36/2023, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni, è esclusa la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea a valere sul presente accordo quadro, in ragione della frequenza degli affidamenti e dell'esiguità dei relativi importi.
5. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.
6. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del contraente all'istituto garante, di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.
7. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

9. Per quanto non espressamente disciplinato e richiamato nel presente articolo trova applicazione quanto disposto dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 25 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, 9° co., del D.lgs 36/2023, per variazione (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni previste in appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
2. In tale ipotesi, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste, dovesse riscontrare la necessità di prodotti non presenti in LISTA ARREDI E COMPLEMENTI, tale da non modificare nella sostanza l'oggetto dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di richiedere al contraente una quotazione per il prodotto e la quantità richiesta.
4. Nel caso in cui la quotazione sia ritenuta congrua da parte della Stazione Appaltante, si procederà all'inserimento del nuovo prodotto all'interno della LISTA, senza necessità di modifiche al contratto.

Articolo 26 – Trattamento dei dati

1. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal G.D.P.R. n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'OEA, ai fini della stipula del contratto d'appalto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa alla Stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
 - a. FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi e sulle capacità tecnico- economiche del concorrente rispetto alla esecuzione della fornitura ed alla aggiudicazione e, per quanto attiene alla normativa antimafia in assolvimento di precisi obblighi di legge; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
 - b. DATI SENSIBILI: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
 - c. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - d. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, membri di Commissioni aggiudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.
 - e. DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al d. lgs. n. 196/2003; acquisite

le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.

3. Il contraente s'impegna ad utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 27 – Obblighi di riservatezza

1. La società aggiudicataria dovrà osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie e i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto. Tali informazioni, notizie e dati non potranno essere utilizzati per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto
2. La società aggiudicataria è tenuta ad informare il personale impiegato nell'appalto qualora, a qualunque titolo, dovesse entrare in contatto con documentazione della Regione Campania, che il contenuto di questa ha carattere di massima riservatezza investendo aspetti coperti dalla normativa per la tutela della *privacy*.
3. La società aggiudicataria non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Regione, salvo il caso di riferimento relativamente a gare pubbliche o per esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.
4. Senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà essere comunicato o divulgato il contenuto dell'appalto, neppure a titolo di riferimento commerciale. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di partecipazione alle gare pubbliche, nel limite di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. È fatto divieto al contraente di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione contraente. Il contraente, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.
6. Il contenuto del presente articolo integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in esso previsti, non soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto d'appalto.

Articolo 28 – Disposizioni finali e Foro competente

1. La società aggiudicataria è tenuta alla piena e incondizionata osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o locale.
2. La società aggiudicataria è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del D. Lgs. n. 36/2023, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.
5. Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato, il foro competente in via esclusiva è quello ove ha sede l'Amministrazione contraente, esclusa espressamente la competenza arbitrale.